

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Fondazione riconosciuta come Persona Giuridica con D.P.R. n.941 del 3 dicembre 1975, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 1976 n.89, iscritta il 28 febbraio 2022 al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, rep. n. 2092, C.F. 80102030154, alla sezione "g - Altri enti del Terzo settore" di cui all'art. 46 D.lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Sede legale e operativa:
La Cavallerizza - Via Carlo Foldi, 2 - 20135 Milano
Tel. 02 467615.1 - Fax 02 48193631

STATUTO

art. 1 É costituita una Fondazione denominata:

“FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO”

con sede in Milano. Rappresentanze, Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all'estero.

La Fondazione potrà far uso anche della denominazione “FAI - Fondo Ambiente Italiano” o della forma abbreviata “FAI”.

La Fondazione, con l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, aggiunge alla propria denominazione le parole “Ente del Terzo settore” o “ETS”.

art. 2 Il FAI persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano.

Tale scopo viene perseguito attraverso lo svolgimento in via esclusiva e principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, il FAI può:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione e recupero dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza e alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; ciò anche in accordo con altri enti con analoghe finalità;
- svolgere attività di studio, promozione e intervento, sia direttamente sia

organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;

- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e comunque gestire beni di interesse artistico storico, paesaggistico o ambientale.

Il FAI può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinatario di beni di altre fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 del Codice Civile e comunque dalla normativa vigente.

Il FAI non ha scopo di lucro.

art. 3 Esclusivamente per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, a titolo esemplificativo e non esaustivo il FAI potrà:

- progettare e realizzare interventi di restauro, recupero, conservazione e valorizzazione dei beni di cui sia proprietario o dei quali abbia comunque la disponibilità o la gestione a qualunque titolo, anche per concessione amministrativa;
- amministrare e gestire i beni anzidetti secondo parametri di efficacia, efficienza e sostenibilità;
- partecipare al dibattito nazionale sui grandi temi dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, collaborando anche con le forze più attive della società civile e con le istituzioni;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione di altri, assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, nell'esclusivo interesse della Fondazione, sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri con enti pubblici o privati;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese consulenza, progettazione, organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, studio e formazione culturale, organizzazione di manifestazioni o eventi culturali, promozione turistica, conduzione di esercizi commerciali strumentali alla propria attività, ivi inclusi quelli ricettivi e di ristorazione, attività di conduzione di terreni agricoli, attività agrituristica, affidamento a terzi di servizi aggiuntivi;
- contribuire ai progetti di tutela e valorizzazione di beni di altri soggetti, anche promuovendo specifiche intese;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti con finalità analoghe o simili alle proprie.

Alla Fondazione è consentito lo svolgimento di attività diverse dalle precedenti, purché secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente; le attività diverse dovranno essere preventivamente e specificatamente individuate dal Consiglio di

Amministrazione.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi consentita dalla normativa degli enti del Terzo settore.

art. 4 Il patrimonio del FAI è costituito da:

- a. le somme inizialmente versate, come risulta dall'atto costitutivo;
- b. le elargizioni fatte da enti o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c. i fondi raccolti, anche tramite pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge, espressamente destinati a interventi relativi a beni che rientrano nel proprio patrimonio;
- d. i beni mobili e immobili istituzionali destinati al proprio patrimonio indisponibile;
- e. un Fondo di dotazione accumulato nel tempo e destinato al servizio della Fondazione. La gestione del Fondo di dotazione è soggetta ad un proprio regolamento e si avvale del supporto di un Comitato d'Investimento.

Il FAI può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno o più specifici interventi ai sensi dell'art.10 d.lgs. 117/2017.

art. 5 Per l'adempimento dei suoi compiti il FAI dispone:

- a. dei redditi del patrimonio di cui all'art. 4;
- b. dalle attività di raccolta fondi, ivi inclusi i contributi degli Iscritti e dei Sostenitori;
- c. degli eventuali residui attivi, dei ricavi e proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e diverse;
- d. delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione a uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto sostanziale delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- e. dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento di alcune delle sue finalità.

art. 5^{bis} Il patrimonio, complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il FAI non distribuirà, nemmeno indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e comunque nel rispetto dell'art.8 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

art. 5^{ter} Il FAI persegue le finalità di cui all'art.2 anche attraverso l'impegno costante dei propri volontari, che condividendo la missione della Fondazione

potranno svolgere l'attività di volontariato in modo non occasionale e su tutto il territorio nazionale.

art. 6 Saranno nominati “Sostenitori” gli enti o i privati, italiani o stranieri, che contribuiscano al FAI con importanti donazioni, erogazioni di denaro o attività di particolare rilievo.

Nel caso in cui l'apporto dato da un Sostenitore sia di eccezionale importanza, alla qualifica di Sostenitore verrà aggiunto il termine “Benemerito”.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà di volta in volta le diverse tipologie di “Sostenitori” e di eventuali altre categorie di benefattori, definendone i criteri di acquisto e perdita della qualifica.

art. 7 Ottengono la qualifica di “Iscritti” le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità del FAI, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Iscritto dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.

art. 8 Organi della Fondazione sono:

- a. il Presidente;
- b. da uno a tre Vice Presidenti;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Comitato Esecutivo;
- e. l'Organo di controllo;
- f. l'Organo di revisione;
- g. il Comitato dei Garanti.

In aggiunta agli Organi statuari può essere nominato un Presidente Onorario da parte del Consiglio di Amministrazione, anche scelto tra personalità italiane o straniere che non abbiano fatto parte del Consiglio di Amministrazione stesso. Il candidato alla Presidenza Onoraria deve essere persona di grande prestigio, in grado di portare un decisivo valore aggiunto alla Fondazione. Viene proposto dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Comitato Nomine e Partecipazione e previo nulla osta del Comitato dei Garanti. Il Presidente Onorario partecipa su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, non ha diritto di voto, rimane in carica per un solo mandato di cinque anni e termina con l'approvazione del Rendiconto economico relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale è stato nominato.

art. 9 Tutte le cariche degli Organi di cui all'art.8 sono gratuite, ad eccezione della lett. e) e f).

- Art.10** Il FAI si impegna a raggiungere la parità di genere e a contrastare qualsiasi forma di discriminazione.
- Art.11** Il Presidente e i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.
Il candidato alla Presidenza deve essere persona di alto e indiscusso profilo morale e culturale, che abbia altresì maturato esperienza gestionale in istituzioni o enti a struttura complessa.
La sussistenza di tali competenze è verificata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.
- art.12** Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, cura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita in generale ogni altro potere previsto dallo Statuto per il Presidente.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che in ogni caso deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
Il Presidente può essere eletto per un massimo di due mandati (consecutivi e non) di cinque anni ciascuno, a partire dalla nomina e termina tutte le sue funzioni di Presidente e di Consigliere con l'approvazione del Rendiconto Economico relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale è stato nominato o rinnovato.
Il Presidente si interfaccia con la struttura operativa del FAI per il tramite del Direttore Generale e del Direttore Culturale della Fondazione. Cura i rapporti di rappresentanza con le istituzioni nazionali e internazionali e con i grandi donatori.
- art.13** Il Vice Presidente, il più anziano in carica in caso di più Vice Presidenti, o, in mancanza, il Consigliere più anziano in carica, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
- art.14** Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quindici membri a un massimo di venticinque membri e più precisamente:
a. da un Consigliere nominato dall'Assemblea dei Sostenitori;
b. da un Consigliere nominato dall'Assemblea degli Iscritti;
c. da un Consigliere scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i responsabili delle Delegazioni;
d. fino a quattro Consiglieri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i Sostenitori Benemeriti.
Gli altri Consiglieri di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo

e successivamente per cooptazione dai Consiglieri di Amministrazione in carica con la maggioranza dei due terzi.

All'interno del Consiglio dovranno essere presenti anche figure che abbiano svolto nel corso della loro vita significative esperienze di carattere istituzionale, professionale o gestionale nei campi contemplati nell'art. 2 dello Statuto.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione verificare il rispetto e la permanenza, nel tempo, di tale requisito.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti è disposta previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 24. Nel caso di Consiglieri eletti dagli Iscritti e dai Sostenitori, il parere del Comitato dei Garanti dovrà essere espresso successivamente alla votazione delle rispettive Assemblee.

art.15 I Consiglieri di Amministrazione restano in carica per un quinquennio e scadono con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati.

Tutti i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato per non più di due ulteriori mandati.

I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti ingiustificatamente assenti per tre adunanze consecutive del Consiglio.

Non può essere nominato o rinnovato nella carica di Consigliere di Amministrazione chi ha compiuto il settantacinquesimo anno di età al momento della nomina o del rinnovo.

Per motivi di chiara fama la regola sul limite di età può essere derogata per un solo componente del Consiglio di Amministrazione e per un solo mandato; il candidato viene cooptato da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa presa d'atto del Comitato Nomine e Partecipazione e previo nulla osta del Comitato dei Garanti.

art. 16 È istituito in seno al Consiglio di Amministrazione un Comitato Nomine e Partecipazione costituito da tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, che durano in carica per l'intero periodo del loro mandato, salvo revoca o dimissioni.

Del Comitato Nomine e Partecipazione non fanno parte il Presidente, il/i Vice Presidente/i e (ove sia Amministratore) il Direttore Generale.

Il Comitato Nomine e Partecipazione provvederà a fornire al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei candidati per quanto riguarda la nomina dei componenti dello stesso di sua competenza ai sensi del precedente art. 14, nonché per la nomina del Presidente e del/i Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 24. Ai fini delle predette nomine il Comitato Nomine e Partecipazione raccoglie dai Consiglieri le loro

eventuali proposte di candidati e si consulta con il Presidente, che è invitato di diritto a partecipare alle sue riunioni.

Il Comitato Nomine e Partecipazione monitorerà inoltre la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e proporrà a quest'ultimo di pronunciare la decadenza di quei Consiglieri che dovessero risultare ingiustificatamente assenti per oltre tre adunanze consecutive del Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente art. 15.

art.17 L'elezione dei rappresentanti dei Sostenitori e degli Iscritti sarà fatta, sempre a maggioranza degli intervenuti, da parte delle rispettive Assemblee di categoria, le quali saranno convocate e presiedute dal Presidente, che non avrà diritto di voto.

Qualora i Sostenitori o gli Iscritti siano enti o persone giuridiche, saranno rappresentati nell'Assemblea di categoria da una persona fisica dagli stessi opportunamente designata.

Per la disciplina e le modalità di costituzione e di votazione delle Assemblee dei Sostenitori e degli Iscritti, in mancanza di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme di legge in materia di associazioni (artt. 20 e segg. del Codice Civile e comunque secondo la normativa vigente), con facoltà di rilasciare delega scritta per il voto ad altri membri della stessa Assemblea di categoria. Ciascun membro dell'Assemblea non potrà avere oltre dieci deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Presidente a indire le Assemblee di cui sopra mediante referendum per corrispondenza, precisandone le modalità.

art.18 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria e lo stesso può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo nel suo complesso previsto dal successivo art. 20 nonché esclusivamente secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 28 del presente Statuto.

Non possono essere delegate le seguenti attribuzioni:

- a. deliberazione sul bilancio di esercizio, bilancio sociale e bilancio preventivo annuale;
- b. individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali;
- c. approvazione, su proposta del Comitato Esecutivo, degli indirizzi strategici;
- d. nomina e revoca dei membri di Commissioni e Comitati;
- e. deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica, sulle modifiche allo Statuto e sull'eventuale fusione, trasformazione e scioglimento della Fondazione;
- f. deliberazioni in materia di Sostenitori e Benemeriti, motivando in caso di diniego sulle relative istanze;
- g. nomina dei componenti del Comitato Esecutivo;

h. istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare.

Possono essere delegate solo a favore del Comitato Esecutivo le seguenti attribuzioni:

- a. deliberazione sull'accettazione di rilevanti elargizioni, donazioni, disposizioni testamentarie e lasciti nonché sugli atti di acquisizione e disposizione ove si tratti di immobili o di beni mobili facenti parte del patrimonio;
- b. approvazione dei piani di lavoro e dei programmi di intervento;
- c. deliberazione delle linee guida dei rapporti con le Delegazioni.

art.19 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità della costituzione, sia per la validità delle delibere, una maggioranza qualificata.

In caso di parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo annuale.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e deve esserlo qualora ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è trasmesso con raccomandata o altro mezzo che garantisca idonea prova dell'avvenuta ricezione.

La spedizione deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, riducibili a tre giorni in caso di particolare urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, ove necessario visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

art.20 Il Comitato Esecutivo esercita i poteri ad esso attribuiti dallo Statuto e

delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo esamina i piani annuali e pluriennali di previsione, anche di settore, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e fino ad un massimo di otto Consiglieri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Esecutivo restano in carica per un triennio, scadono con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati e possono essere rieletti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto e convocato dal Presidente e decide a maggioranza.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso con lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca idonea prova dell'avvenuta ricezione.

La spedizione deve avvenire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni possono essere tenute per audioconferenza o videoconferenza, alle medesime condizioni previste al precedente art. 19.

Il Comitato Esecutivo può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia presente l'intero Comitato Esecutivo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

art.21 È istituito il Comitato dei Garanti, costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti.

I componenti del Comitato dei Garanti restano in carica per un quinquennio e scadono con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati.

I Garanti possono essere rinominati sino a un massimo di due ulteriori mandati.

Il Comitato dei Garanti, prima della scadenza di ogni mandato, nomina a maggioranza assoluta i nuovi componenti dell'organo per il periodo successivo, sostituendo in ogni momento per cooptazione i componenti venuti meno.

Il mandato del componente cooptato scade con quello del Comitato dei Garanti del quale entra a far parte.

Non può essere nominato o rinnovato nella carica di componente del Comitato dei Garanti chi ha compiuto l'ottantacinquesimo anno di età al momento della nomina o del rinnovo.

Per motivi eccezionali tale regola sul limite di età può essere derogata per un solo componente per ogni mandato, e in tal caso la decisione che provvede alla nomina o al rinnovo dovrà essere motivata.

art.22 Il Presidente del Comitato dei Garanti è nominato dal Comitato dei Garanti

stesso tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta.

Il Presidente del Comitato dei Garanti dura in carica fino al termine del suo mandato di Garante e può essere rinnovato sino ad un massimo di due mandati.

art.23 I Garanti sono scelti tra coloro che:

- a. si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; e, in generale, promozione della cultura e dell'arte; ovvero
- b. si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività della medicina, sanità, ricerca scientifica, studi storici, letterari ed umanistici; ovvero
- c. in generale, si siano distinti per competenza ed esperienza in campo accademico, nonché nelle professioni;
- d. siano persone benemerite per servizi resi al FAI.

Può altresì essere nominato Garante un soggetto che, pur non rientrando in una delle specifiche categorie di cui alle precedenti lettere da a) a d), venga candidato alla carica da parte del Presidente e ottenga l'unanime voto favorevole dei componenti il Comitato dei Garanti.

La carica di Garante è incompatibile con quella di componente di altri organi del FAI.

art. 24 Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sulla coerenza della attività del FAI rispetto ai valori perseguiti dai fondatori e recepiti nello Statuto.

Il Comitato dei Garanti non esercita competenze gestionali e operative ma:

- (i) esprime motivati pareri preventivi vincolanti su:
 - proposte di modifiche statutarie, di scioglimento del FAI e di ogni altra materia in cui lo Statuto lo preveda;
 - proposte di cessione di beni che formano parte del patrimonio indisponibile del FAI e di destinazione delle somme ricavate;
- (ii) si pronuncia in via preventiva, in forma vincolante, in merito alla candidatura di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) rilascia in via preventiva, in forma vincolante, il nulla osta alla nomina del Presidente, del Presidente Onorario, e del/i Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione. Tale nulla osta potrà essere negato solo qualora i candidati non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto ovvero abbiano contraddetto nel loro comportamento personale o professionale i valori statutari che costituiscono la finalità del FAI; ricorrendo tale ipotesi, il Comitato dei Garanti motiva in ogni caso al Comitato Nomine e Partecipazione, in via riservata, le ragioni della propria decisione;
- (iv) esprime pareri non vincolanti sulle materie e questioni che il Consiglio di Amministrazione gli sottopone;

- (v) si riunisce una volta l'anno con il Consiglio di Amministrazione per discutere le priorità, le linee programmatiche e gli obiettivi strategici del FAI, ricevendo aggiornamento circa l'andamento generale e sui risultati;
- (vi) nelle riunioni di cui al precedente punto (v) i Garanti che partecipano non hanno diritto di voto, ma facoltà di intervenire sugli argomenti trattati che interessano il loro ruolo.

Il Comitato dei Garanti:

- a. stabilisce con apposito regolamento le modalità del proprio funzionamento e la periodicità delle proprie riunioni;
- b. nomina il Presidente del Comitato dei Garanti e i propri componenti secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22;
- c. verifica che i componenti degli organi del FAI siano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dal successivo art. 25; se la verifica ha esito negativo, ne promuove la esclusione avanti l'organo competente.

Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

art. 25 Non possono essere nominati Garanti o Consiglieri di Amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), f) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

I Garanti e i Consiglieri di Amministrazione debbono testimoniare per iscritto con una dichiarazione sull'onore, all'atto di accettazione della carica, la condivisione dei valori statutari che costituiscono la finalità del FAI, e inoltre il loro impegno a non contraddire tali valori nel loro comportamento personale e professionale.

art.26 Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione di Esperti composta da esponenti con competenze professionali qualificate in diversi settori, designandone il responsabile o i responsabili qualora si ritenga più opportuno articolare la Commissione in Sottocommissioni o gruppi di lavoro distinti per aree tematiche.

Alle sue sedute possono assistere i membri del Consiglio di Amministrazione a ciò delegati.

La Commissione di Esperti:

- a. esprime pareri di carattere scientifico sull'attività e sui progetti del FAI;
- b. propone i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti.

I membri della Commissione di Esperti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

art.27 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale munito di comprovate capacità manageriali, al quale fanno capo la struttura organizzativa e le varie funzioni della Fondazione, determinandone durata in carica, trattamento economico, compiti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì, sentito preventivamente il Direttore Generale, un Direttore Culturale munito di comprovate competenze nei campi di attività della Fondazione, determinandone durata in carica, trattamento economico, compiti; il Direttore Culturale gode di autonomia gestionale nei limiti dei budget assegnati..

Il Direttore Generale e il Direttore Culturale non fanno parte del Consiglio di Amministrazione.

art.28 Per il raggiungimento dei suoi scopi il FAI istituisce Delegazioni locali e Presidenze Regionali, che operano attraverso la costituzione di apposito comitato per la gestione contabile amministrativa.

Possono essere altresì costituiti Consigli Regionali.

Con apposite linee guida il Consiglio di Amministrazione disciplina i compiti e le modalità di funzionamento delle Delegazioni, dei Consigli Regionali e delle Presidenze Regionali.

art.29 Per ciascun bene culturale di particolare importanza il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di adottare un apposito regolamento e/o di nominare un Comitato di Gestione con compiti consultivi.

Del Comitato di Gestione, a sua richiesta, farà parte di diritto il donatore del bene stesso, o i suoi eredi, per la durata massima di un quinquennio dalla data dell'atto di donazione o da quella dell'apertura della successione.

art.30 L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e tre Supplenti. I componenti dell'Organo di controllo devono avere le qualifiche richieste dalla normativa del Terzo settore; essi restano in carica per un quinquennio, scadono con l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati e possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato per non più di due ulteriori mandati.

I membri dell'Organo di controllo sono nominati:

- un membro effettivo e uno supplente dal Rettore dell'Università Bocconi;
- un membro effettivo e uno supplente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano;
- un membro effettivo e uno supplente dal Consiglio di Amministrazione del FAI che sceglierà anche il Presidente tra i membri effettivi.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro effettivo, il suo posto viene assunto dal membro supplente nominato dallo stesso organo che aveva nominato il membro effettivo cessato.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sui fini

e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo corretto funzionamento. L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio nell'osservanza delle finalità istituzionali della Fondazione, con particolare riguardo, ove applicabili, agli artt. 5, 6, 7, 8 del d.lgs.117/2017. Attesta che il bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità delle disposizioni del d.lgs.117/2017 e delle norme ad esso applicabili, e di ciò viene dato atto nel bilancio consuntivo. I membri dell'Organo di controllo assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare accertamenti periodici, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività o su determinate operazioni. Hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Consiglio di Amministrazione del FAI nomina, su proposta dell'Organo di controllo, l'Organo di revisione che può essere monocratico o collegiale, rappresentato da una società di revisione ovvero uno o più revisori iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali, per il controllo contabile, con mandato triennale rinnovabile per non più di due volte.

La società di revisione o i revisori legali così nominati svolgeranno la revisione legale dei conti e del rendiconto annuale del FAI in accordo con le previsioni, in quanto compatibili, del capo quarto del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

art.31 Il bilancio consuntivo d'esercizio è formato secondo le disposizioni di legge ed in particolare di quelle relative al Terzo settore; il FAI redige il bilancio sociale, tiene i libri, provvede alle comunicazioni ed agli adempimenti di cui alla normativa sugli enti del Terzo settore o ad essi comunque applicabili.

art.32 Il FAI è costituito senza limiti di durata.

Se lo scopo diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, e in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile, o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo e secondo comma, del Codice Civile, la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ad altro ente o ad altri enti con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, previo parere positivo favorevole degli organismi di controllo competenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di esse.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione, il Consiglio di

Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno anche essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

art.33 Le disposizioni di cui al presente Statuto in materia di limiti al numero di mandati, di cui agli artt.15 e 21, si applicano alle nomine o ai rinnovi intervenuti successivamente alla modifica statutaria del 2022.

art.34 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e più specificamente in materia di fondazioni, con particolare riferimento al d.lgs. 117/2017 e sue modifiche.

Fondazione riconosciuta come Persona Giuridica con D.P.R. n.941 del 3 dicembre 1975, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 1976 n.89, iscritta il 28 febbraio 2022 al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, rep. n. 2092, C.F. 80102030154, alla sezione "g - Altri enti del Terzo settore" di cui all'art. 46 D.lgs del 3 luglio 2017 n. 117.